

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 399 in data 28-01-2022

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DELLE METODICHE ANALITICHE DI MONITORAGGIO SCARICHI IDRICI DELLO STABILIMENTO DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RINNOVATA CON P.D. N. 4233 DEL 16 OTTOBRE 2013 E ATTUALMENTE INTESTATA ALLA SOCIETA' MAGNESIUM COMPONENTS VERRES SRL CON P.D. N. 6328 DEL 29 OTTOBRE 2021, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E RETTIFICA DEL P.D. N. 1343 DEL 18 MARZO 2021.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4233 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla Società "MAGNESIUM PRODUCTS OF ITALY s.r.l." di Verrès, con provvedimento dirigenziale n. 3604 in data 31 agosto 2007, trasferita a "BRABANT ALUCAST ITALY SITE VERRES S.R.L.", con provvedimento dirigenziale n. 170 del 18 gennaio 2011, successivamente trasferita a "SHILOH INDUSTRIES ITALIA S.R.L.", con provvedimento dirigenziale n. 2124 in data 20 aprile 2018 e successive integrazioni e modificazioni e

successivamente trasferita a “MAGNESIUM COMPONENTS VERRES S.R.L.” con provvedimento dirigenziale n. 6328 in data 29 ottobre 2021;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1343 del 18 marzo 2021 concernente la “Rettifica per mero errore materiale della tabella di cui al punto 4) del P.D. 1214 del 12 marzo 2021, in base a quanto previsto al P.D. 451 del 20 febbraio 2020 relativamente alle attività a carico dell’ente di controllo e relative frequenze indicate nei provvedimenti autorizzativi rilasciati all’Azienda Shiloh s.r.l., ai sensi dell’art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006”;

- richiamata la nota prot. n. 8506/TA in data 30 novembre 2021 della scrivente scrivente Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria trasmessa alle aziende in AIA in merito alla proposta di aggiornamento delle metodiche analitiche di monitoraggio degli scarichi idrici, che recita quanto segue: “Facendo seguito all’emissione del parere tecnico positivo espresso da ARPA VDA, che si allega, redatto su specifica richiesta dell’Amministrazione scrivente, si propone la modifica delle autorizzazioni intestate agli spettabili Gestori nella parte relativa alle metodiche analitiche da utilizzare per i monitoraggi ambientali, con particolare riferimento a quelle relative agli scarichi idrici, inserendo quanto di seguito riportato, che elimina l’esclusivo riferimento alle metodiche APAT-IRSA-CNR: *“Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e analisi delle concentrazioni di inquinanti agli scarichi autorizzati, devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora le norme EN non siano disponibili ai laboratori che effettuano le determinazioni analitiche, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l’autorità competente in materia di AIA e con l’ARPA. Nei rapporti di prova, per ognuno dei parametri analizzati, devono sempre essere indicati:*

- *il metodo di analisi adottato*
- *il limite di quantificazione del metodo di analisi adottato*
- *l’incertezza di misura, la cui indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui il valore misurato risultasse superiore al valore limite previsto*
- *le modalità di campionamento adottate (tempo di inizio e di fine campionamento e numero di incrementi).*

I limiti di quantificazione dei metodi di analisi adottati devono risultare pari o inferiori al 50% dei valori limite per lo scarico in fognatura di cui alla tab. 3 allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

Si invitano le spettabili Aziende in indirizzo a valutare quanto finora riportato e inviare un’eventuale nota di richiesta di chiarimenti o delucidazioni, da far pervenire entro il 13 dicembre: trascorso tale termine senza aver ottenuto riscontro alcuno, si procederà alla modifica dell’atto autorizzativo.

Si specifica che nel caso in cui, nel corso dei monitoraggi svolti nel corso dell’anno solare 2021, siano già state utilizzate metodiche diverse da quelle previste, ma che soddisfino le richieste sopra riportate, le stesse saranno ritenute idonee nell’ambito di valutazione della Relazione Annuale”;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio

2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1. di approvare l'aggiornamento delle metodiche analitiche per il monitoraggio degli scarichi idrici dello stabilimento di Verrès sito in Via Glair, 41, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 4233 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed attualmente intestata alla Società "MAGNESIUM COMPONENTS VERRES S.R.L.";
2. di modificare il punto 2.2.2 Metodi di misura, del P.D. n. 4233 in data 16 ottobre 2013, ai fini dell'aggiornamento delle metodiche analitiche per il monitoraggio degli scarichi idrici sostituendolo con il seguente:
"2.2.2 Metodi di misura. Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e analisi delle concentrazioni di inquinanti agli scarichi autorizzati, devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora le norme EN non siano disponibili ai laboratori che effettuano le determinazioni analitiche, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'autorità competente in materia di AIA e con l'ARPA. Nei rapporti di prova, per ognuno dei parametri analizzati, devono sempre essere indicati:
 - il metodo di analisi adottato
 - il limite di quantificazione del metodo di analisi adottato
 - l'incertezza di misura, la cui indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui il valore misurato risultasse superiore al valore limite previsto
 - le modalità di campionamento adottate (tempo di inizio e di fine campionamento e numero di incrementi)I limiti di quantificazione dei metodi di analisi adottati devono risultare pari o inferiori al 50% dei valori limite per lo scarico in fognatura di cui alla tab. 3 allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.";
3. di rettificare il punto 1) del P.D. 1343 del 18 marzo 2021, indicando come biennale la periodicità dei controlli allo scarico in acque superficiali da parte dell'Ente di controllo in luogo della periodicità erroneamente indicata;
4. di stabilire che la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell'aria notifichi il presente provvedimento alla società MAGNESIUM COMPONENTS VERRES S.R.L., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto interessato e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE

- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE

- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 29/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO